


I 224/2018/2019  
I 225/2018 e 2019  
I 226/2018 e 2019  
I 227/2018 e 2019  
NUMERO REGISTRO GENERALE



In data //

COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA - Ufficio Ragioneria

**DETERMINAZIONE NUMERO 130 DEL 07/05/2018**  
**REGISTRO GENERALE NUMERO 252 DEL 07/05/2018**

CIG ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 7137677564  
CODICE CIG DERIVATO Z8923711D5

**OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE GAS NATURALE 10 PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO N. 1 - STIPULTA TRA CONSP SPA E ESTRA ENERGIE - PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01/08/2018-31/07/2019.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO:**

**PREMESSO:**

- Che con provvedimento sindacale n. 3061/2017, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 10/2018, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2018/2020 e suoi allegati;
- Che il PFG 2018 è stato approvato con delibera di GC 56/2018 esecutiva;

PREMESSO inoltre che è in scadenza agosto 2018 il contratto di fornitura gas naturale in adesione alla convenzione gas naturale 9 con ENERGETIC;

VISTO e richiamato l'art. 1, comma 449 della Legge 296/2006, così come modificato dall'art. 7 del D.L. 52/2012 e dalla Legge 228/2012, il quale prevede che le Amministrazioni Statali centrali e periferiche siano tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni di cui all'art. 26 della Legge 23/12/1999 n. 488 e s.m.i. per l'acquisto di beni e servizi;

dato atto che ai sensi dell'art. 1, comma 7 del D.L. 95/2012 "Le amministrazioni pubbliche relativamente alle seguenti categorie merceologiche: Energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per il riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da CONSP SPA e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 296/2002 ovvero esposte proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati";

Dato atto inoltre che lo stesso articolo sopra citato stabilisce che: " I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto";

CONSIDERATO che affidamento per gli Enti della Regione Liguria è disponibile sul portale "CONSIP Acquistirete" la convenzione Gas naturale 10, lotto 1, stipulata da Consip S.p.a e la società Extra Energie con sede in Viale Toselli 9/α - 53100 - SIENA - C.F. e P.I.: 012199805269, quale aggiudicataria della procedura di gara per il lotto 1. La convenzione ha durata contrattuale di 12 mesi più eventuali 3 mesi di proroga a partire dalla data di attivazione per il lotto 1;

Considerato che l'adesione alla convenzione tra Consip spa e EXTRA ENERGIE per l'approvvigionamento di gas naturale garantisce il rispetto dei principi di trasparenza, razionalizzazione, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa posti dall'art. 1, comma 7 del D.L. 95/2013;

RITENUTO quindi, per tutte le considerazioni fin qui svolte, di aderire alla "Convenzione 10 per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le PA - lotto 1, stipulata tra CONSIP spa e EXTRA ENERGIE periodo 01/07/2018-30/06/2019, provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti;

tenuto conto della convenzione, allegata sub A) al presente provvedimento per costituire parte integrante e sostanziale;

tenuto conto delle Condizioni Generali, allegate B) al presente provvedimento per costituire parte integrante e sostanziale, allegato alla convenzione di cui sopra;

precisato infine che saranno pertanto attivate le forniture di gas naturale (complessivamente 11 utenze) per gli edifici meglio indicati nell'allegato C);

dato atto che il contratto stipulato con la società ENERGETIC scade agosto 2018;

ritenuto pertanto di indicare la ditta EXTRA ENERGIE con sede in Viale Toselli 9/A (SIENA) - P.I. e C.F.: 01219980529 per la fornitura di che trattasi per 12 mesi per il periodo 01/08/2018-31/07/2019, verso un corrispettivo presunto come di seguito indicato:

DESCRIZIONE	MESI	IMPORTO presunto (IVA INCLUSA)	CAPITOLO
SCUOLA ELEMENTARE	12	€ 15000,00	1367/4/U1030205006
MENSA	12	€ 1000,00	1367/4/U1030205006
SCUOLE MEDIE	12	€ 10000,00	1387/2/U1030205006
ALTRI EDIFICI (n. 8 utenze)	12	€ 12.000,00	1156/5/U1030205006

Per un costo complessivo presunto di euro 38000,00 iva compresa;

VISTO il D.L. 50/2016;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 16 bis punto 10) della Legge 2/2009 questa Amministrazione ha acquisito il DURC on line da cui emerge che la società risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

DATO ATTO che il Responsabile unico del procedimento, Sig.ra FORTUNATO Daniela Responsabile del Servizio Finanziario, ha provveduto ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Contratti Pubblici, ha acquisito, presso il sistema ANAC, IL CODICE CIG INDICATO IN OGGETTO;

VISTE le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 183 del TUEL le obbligazioni diverranno esigibili entro il 31/12/2018 per la parte riferita all'esercizio 2018 ed entro il 31/07/2019 per la parte di prestazione riferita all'esercizio 2019;

VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Digs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 - comma 1 - lettera d) del D.L. 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

CONSIDERATO che il controllo di regolarità amministrativa sul presente atto è esercitato dalla sottoscritta che ne garantisce la legittimità, la regolarità e la correttezza;

RITENUTO procedere all'impegno della somma di euro 38000,00 iva compresa al Bilancio unico di previsione 2018/2020, esecutivo, come meglio di seguito indicato :

**COMPETENZA 2018**

DESCRIZIONE	MESI	IMPORTO presunto (IVA INCLUSA)	CAPITOLO
SCUOLA ELEMENTARE	5	€ 7.500,00	1367/4/U1030205006 <del>224</del>
MENSA	5	€ .500,00	1367/4/U1030205006 <del>225</del>
SCUOLE MEDIE	5	€ 4.000,00	1387/2/U1030205006 <del>226</del>
ALTRI EDIFICI (n. 8 utenze)	5	€ 5.000,00	1156/5/U1030205006 <del>227</del>

**COMPETENZA 2019**

DESCRIZIONE	MESI	IMPORTO presunto (IVA INCLUSA)	CAPITOLO
SCUOLA ELEMENTARE	7	€ 7.500,00	1367/4/U1030205006 <del>224</del>
MENSA	7	€ .500,00	1367/4/U1030205006 <del>225</del>
SCUOLE MEDIE	7	€ 6.000,00	1387/2/U1030205006 <del>226</del>
ALTRI EDIFICI (n. 8 utenze)	7	€ 7.000,00	1156/5/U1030205006 <del>227</del>

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 3061/2017, mediante il quale si attribuiva a questo Responsabile la responsabilità dell'Area Economico Finanziaria ed in attesa di nuovo provvedimento di nomina;

- del vigente regolamento comunale di contabilità;

- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che il fornitore deve attenersi alle disposizioni previste dalla legge 136/2010 in

materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

RILEVATO che non esiste alcun vincolo sulle somme stanziata a Bilancio;

VISTO l'art. 7 del D.lgs. 165/2001;

VISTO l'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009;

VISTI gli articoli 183, e 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 56 del D.lvo 118/2014;

VISTO il vigente regolamento contabile approvato con delibera di CC 4 del 04/03/2013;

VISTO il regolamento Ufficio Servizi;

VISTO il Dl 118/2011 e i nuovi principi contabili;

VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Dlgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 - comma 1 - lettera c) del D.L. 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, in merito

alla Tracciabilità dei Flussi finanziari;

DATO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000;

#### DETERMINA

- 1) Di Aderire, per le motivazioni ed alle condizioni esposte in premessa, alla convenzione GAS NATURALE 10 per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per la PA - LOTTO 1 - stipulata tra CONSIP spa e ESTRA ENERGIE di Siena;
- 2) Di affidare per quanto espresso al punto precedente l'incarico di fornitura alla ditta ESTRA ENERGIE con sede in Viale Toselli 9/α - 53100 - SIENA - C.F. e P.I.: 012199805269;
- 3) Di demandare agli uffici tecnici ogni aspetto tecnico della fornitura;
- 4) Di approvare l'unito schema di Convenzione Consip (allegato A) e le Condizioni Generali di fornitura (Allegato B);
- 5) Di dare atto che il contratto con la ESTRA ENERGIE avrà termine a luglio 2019;
- 6) Di impegnare la spesa complessiva di euro 38000,00 iva compresa al Bilancio unico di previsione anno 2018/2020, esecutivo, come meglio di seguito indicato:

#### COMPETENZA 2018

DESCRIZIONE	MESI	IMPORTO presunto (IVA INCLUSA)	CAPITOLO
SCUOLA ELEMENTARE	5	€ 7.500,00	1367/4/U1030205006
MENSA	5	€ .500,00	1367/4/U1030205006
SCUOLE MEDIE	5	€ 4.000,00	1387/2/U1030205006
ALTRI EDIFICI (n. 8 utenze)	5	€ 5.000,00	1156/5/U1030205006

#### COMPETENZA 2019

DESCRIZIONE	MESI	IMPORTO presunto (IVA INCLUSA)	CAPITOLO
SCUOLA ELEMENTARE	7	€ 7.500,00	1367/4/U1030205006
MENSA	7	€ .500,00	1367/4/U1030205006
SCUOLE MEDIE	7	€ 6.000,00	1387/2/U1030205006
ALTRI EDIFICI (n. 8 utenze)	7	€ 7.000,00	1156/5/U1030205006

- 7) Di dare atto che le obbligazioni diventeranno esigibili entro il 31/12/2018 (per la parte di prestazione riferita al 2018) e entro il 31/07/2019 per la parte di prestazione riferita al 2019;
- 8) Di dare atto dell'acquisizione del codice CIG su AVCP secondo la normativa vigente di cui alla det. 119/2015;
- 9) Di dare atto che, ai sensi art. 5 Legge 241/90 il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta DANIELA FORTUNATO Responsabile dell'Area Finanziaria
- 10) Di dare atto che il Sottoscritto Responsabile del Settore intesato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147 bis del Dlgs. 267/2000;

VIA RESTAGNO 2 - 17041 ALTARE - P.I.: 00328650098- telefono 01958005 - fax 01958071


email: ragioneria@comunaltare.it

11) di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del dlgs 267/2000;

12) di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 11.  
Altare, 07/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela Spina





**Autorità Nazionale Anticorruzione**

**Logo AVCP**

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) - [Servizi](#) - [Accesso riservato](#) - [Smart CIG](#) - [Lista comunicazioni dati](#) - [Dettaglio CIG](#)

**Utente:** Daniela Fortunato

**Profilo:** RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

**Denominazione Amministrazione:** COMUNE DI ALTARE - UFFICIO RAGIONERIA

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
  - [Richiedi](#)
  - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
  - [Rendiconta](#)
  - [Visualizza lista](#)

### Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

**CIG** Z8923711D5  
**CIG COMUNICATO**  
**Stato** CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO  
**Fattispecie contrattuale** € 3.1.000,00  
**Importo** UTENZE GAS PERIODO AGOSTO 18-LUGLIO 19  
**Oggetto** AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  
**Procedura di scelta contraente** FORNITURE  
**Oggetto principale del contratto** 7137677564  
**CIG accordo quadro**  
**CUP**

Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015  
Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

Motivo richiesta CIG

<a href="#">Annulla Comunicazione</a>	<a href="#">Modifica</a>
COM010E/10.119.142.122	

DET 130 del 07/15/2018  
GEN 252 DEL 07/05/2018  
www.acquistinretepa.it

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. identificativo Ordine	4291849
Descrizione Ordine	UTENZE GAS PERIODO AGOSTO 18-LUGLIO 19
Strumento d'acquisto	Convenzioni
CIG	Z8923711D5
CUP	non inserito
Bando	Gas Naturale 10
Categoria(Lotto)	Lotto 1 - Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria
Data Creazione Ordine	07/05/2018
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	nessuna scadenza / nessun limite
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	nessuna scadenza / nessun limite
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	COMUNE DI ALTARE
Codice Fiscale Ente	00328650098
Nome Ufficio	AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA
Indirizzo Ufficio	VIA RESTAGNO 2, 17041 - ALTARE (SV)
Telefono / FAX ufficio	01986005701958071
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UFQRS4
Punto Ordinante	DANIELA FORTUNATO / CF: FRTDNL64T49I480G
Email Punto Ordinante	AREAFINANZIARIA@COMUNEALTARE.IT
Partita IVA Instatario Fattura	00328650098
Ordine istruito da	DANIELA FORTUNATO
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	ESTRA ENERGIE
Partita IVA Impresa	01219980529
Codice Fiscale Impresa	01219980529
Indirizzo Sede Legale	VIALE TOSELLI, 9/A - 53100 - SIENA(SI)
Telefono / Fax	0577264634/0574873407
PEC Registro Imprese	COMMERCIALE@PEC.ESTRASPA.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr. iscrizione Albo Professionale	01219980529
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	16/10/2007
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	SI
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	14588954/41
INPS: Matricola aziendale	3022606779
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	92420323/91;92420324/47;20422978/03;20758742;20996451;20996452
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.SIENA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	UNICO ACQUA GAS / GAS E GAS LIQUEFATTO

**Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Scheda tecnica: Gas naturale (a prezzo variabile)**

Fornitura: Fornitura di gas naturale e dei servizi connessi a prezzo variabile - Unità di misura: Sme - Tipo contratto: Acquisto - Codice articolo convenzione: GNI10-VAR-L1 - Area di consegna: LIGURIA, PIEMONTE,

VALLE D'AOSTA - Prezzo: N.A. - Bonus pagamento con sdd (cent/smc): 0,5 - Bonus pagamento anticipato (cent/smc): 0,5

RIEPILOGO ECONOMICO				
Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Aliquota IVA (%)
1	Fornitura di gas naturale e dei servizi connessi a prezzo variabile	N.A.	1 (Smc)	N.A.
Prezzo Complessivo (IVA esclusa)		N.A.		

Totale Ordine (IVA esclusa) €	N.A.
IVA €	N.A.
Totale Ordine (IVA inclusa) €	N.A.

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Indirizzo di Consegna	VIA RESTAGNO 2 - 17041 - ALTARE - (SV)
Indirizzo di Fatturazione	VIA RESTAGNO 2 - 17041 - ALTARE - (SV)
Intestatario Fattura	COMUNE DI ALTARE
Codice Fiscale Intestatario Fattura	00328650098
Partita IVA da Fatturare	00328650098
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

**NOTE ALL'ORDINE:**  
 Nessuna nota aggiuntiva

**DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE**  
 Allegato 1 - ELENCO DELLE UTENZE/ALLEGATO 2 - NUOVE CONNESSIONI GN10 - ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE UTENZE - LOTTI NN. 1, 4, 5, 6, XLSX - dim. 93,15 Kb

**DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO.**  
 Vista la "Convenzione per la fornitura di Gas Naturale e dei servizi connessi - Lotto n. 1" stipulata in data 07/03/2018 ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 s.m.i., da Consp S.p.A. con Estra Energie S.r.l.; considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nella Convenzione; DICHIARA di aderire alla Convenzione, di conoscere compiutamente e di accettare tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste; che i consumi di gas naturale riportati nell'Allegato 1 - "Elenco delle utenze" sono stati dedotti dai dati di consumo storico a disposizione dell'Amministrazione; di voler recedere dal contratto di somministrazione di gas naturale in corso con altro Fornitore nel rispetto della normativa vigente; che la fornitura richiesta sarà erogata secondo le tempistiche indicate nell'Al. 1, salvo diversa indicazione del Distributore locale in conformità con quanto stabilito nella Convenzione; ORDINA la fornitura di Gas Naturale, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata nonché delle disposizioni tutte di cui alla predetta Convenzione, per i PdC/PdR elencati nell'Al. 1; DELEGA Estra Energie S.r.l. a stipulare, con mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c., i contratti e gli atti necessari per recedere da altro Fornitore, attivare



e gestire la fornitura di gas naturale per i PdC/PdR di cui all'All. 1, per tutta la durata della fornitura; CONFERSCE ad Extra Energie S.r.l. mandato irrevocabile, in via esclusiva e a titolo gratuito, per la sottoscrizione dei documenti o informazioni necessarie per la partecipazione alle eventuali procedure di assegnazione di approvigionamento di gas naturale e/o di capacità d'interconnessione che le Autorità competenti metteranno a disposizione; AUTORIZZA Extra Energie S.r.l. all'utilizzo di tutti i dati di misura relativi ai PdC/PdR elencati nell'All. 1, per le attività connesse alla fornitura di gas naturale oggetto della presente Convenzione, per tutta la durata della stessa. OPZIONE PAGAMENTO CON SDD Nel caso sia stato selezionato "Sepa" in corrispondenza del campo "MODALITÀ DI PAGAMENTO" l'Amministrazione per tutte le utenze presenti nell'All. 1, per tutta la durata delle forniture si impegna ad effettuare il pagamento delle fatture tramite addebito diretto SEPA (SDD). Per l'effetto, il Fornitore riconosce uno sconto pari a 0,5 €centi/smc. OPZIONE PAGAMENTO ANTICIPATO Nel caso sia stato selezionato "SI" in corrispondenza del campo "BONUS PAGAMENTO ANTICIPATO" l'Amministrazione s'impegna a saldare in anticipo sui termini di pagamento le fatture delle utenze presenti nell'All. 1. Per l'effetto, il Fornitore, per ogni fattura saldata in anticipo sui termini, riconosce uno sconto pari a 0,5 €centi/smc. \*\*\* In caso di soggetto di cui all'art. 9 comma 10 della Convenzione, riconosce al Fornitore, purché rispetti la normativa in materia di cessione dei crediti derivanti da rapporti con le PA, la facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura, secondo le modalità e i termini indicati nella Convenzione e nei relativi allegati. NUOVE CONNESSIONI Nel caso di ordini per nuove connessioni, si impegna a compilare e trasmettere l'All. 2 e autorizza Extra Energie S.r.l. all'utilizzo dei dati ivi indicati.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

**GAS NATURALE 10 – Lotti nn. 1, 4, 5 e 6**

**Estra Energie S.r.l.**

**Responsabile generale del servizio e referente per l'amministrazione**

<b>Nominativo:</b>	Silvia Ciacchini
<b>Telefono:</b>	0577 264634
<b>Cellulare:</b>	3315700409
<b>Fax:</b>	0577 264668
<b>E-mail:</b>	sciacchini@estraspa.it
<b>Indirizzo:</b>	Viale Pietro Toselli 9/a Siena (SI)

**Referenti per l'amministrazione, Assistenza ordinativi di fornitura, Modalità di attivazione della fornitura, informazioni sulla fatturazione**

<b>Nominativo:</b>	Maurizio Travascio
<b>Telefono:</b>	0577 264664
<b>Cellulare:</b>	3351282511
<b>Fax:</b>	0577 264668
<b>E-mail:</b>	mtravascio@estraspa.it
<b>Indirizzo:</b>	Viale Pietro Toselli 9/a Siena (SI)

<b>Nominativo:</b>	Elena D'Antonio
<b>Telefono:</b>	0577 264524
<b>Fax:</b>	0577 264668
<b>E-mail:</b>	edantonio@estraspa.it
<b>Indirizzo:</b>	Viale Pietro Toselli 9/a Siena (SI)

**Call Center**

<b>Telefono:</b>	800978970
<b>Fax:</b>	0577 264668
<b>E-mail:</b>	commerciale@pec.estraspa.it



CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388. EDIZIONE 10 - ID 1892

LOTTO N. 1 [CIG 7137677564]

LOTTO N. 4 [CIG 7137717666]

LOTTO N. 5 [CIG 7137723858]

LOTTO N. 6 [CIG 7137735541]

TRA

**Consip S.p.A.**, a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= I.V., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 05359681003, REA 878407 di Roma, C.F. e P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Ing. Cristiano Cannarsa, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2018 (nel seguito per brevità anche "**Consip S.p.A.**")

E

**Estra Energie S.r.l.** sede legale in Siena (SI) cap 53100, Viale Pietro Toselli 9/a, capitale sociale Euro 17.438.212, iscritta al Registro delle Imprese di Siena al n.130079, P. IVA 01219980529, domiciliata ai fini del presente atto in Prato (PO), Via Ugo Panziera 16, in persona del legale rappresentante Dott. Nicola Moschillo, giusta poteri allo stesso conferiti dal Consiglio di Amministrazione in data 26 maggio 2016 (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**" o "**Impresa**");

PREMESSO

- a) che l'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze - già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica - (nel seguito per brevità anche "**Ministero**"), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Pubbliche Amministrazioni individuate dall'art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all'articolo 2, comma 573 Legge n. 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'applicazione di quanto stabilito all'articolo 1, comma 22, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

- b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato a Consip S.p.A., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto



del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla completa realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di "Information Technology";

- c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 9 marzo 2017 tra il Ministero e Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinali di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
- d) che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinali di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia, e di dare esecuzione ai contratti di fornitura;
- f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinali di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinali di Fornitura saranno indicati la miglior stima del quantitativo annuo della fornitura richiesta e il luogo di esecuzione;
- g) che Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la prestazione di forniture di gas naturale e dei servizi connessi, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 7 Lotti geografici ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 90 del 07/08/2017 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S-147 del 03/08/2017;
- h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti nn. 1, 4, 5 e 6 della procedura di cui sopra a tal fine indetta da Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad erogare le forniture oggetto della presente Convenzione ed eseguire i contratti attuativi, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
- i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati,



ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

j) che il Fornitore ha presentato, per i Lotti nn. 1, 4, 5 e 6, la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse:

- la garanzia definitiva rilasciata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena ed avente n. 7040401 per un importo di Euro 1.457.500,00 = (unmilionequattrocentocinquantesettecentocinquante/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali per il Lotto n. 1;
- la garanzia definitiva rilasciata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena ed avente n. 7040501 per un importo di Euro 766.500,00 = (settecentosessantaseimilacinquecento/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali per il Lotto n. 4;
- la garanzia definitiva rilasciata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena ed avente n. 7040601 per un importo di Euro 1.671.000,00 = (unmilionesessantasettantunomila/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali per il Lotto n. 5;
- la garanzia definitiva rilasciata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena ed avente n. 7040701 per un importo di Euro 852.500,00 = (ottocentocinquantequattremilacinquecento/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali per il Lotto n. 6;
- la garanzia rilasciata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena ed avente n. 7040801 per un importo pari ad Euro 11.950,00 = (undicimilanovecentocinquante/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive per il Lotto n. 1;
- la garanzia rilasciata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena ed avente n. 7040901 per un importo pari ad Euro 9.100,00 = (novemilacinquecento/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive per il Lotto n. 4;
- la garanzia rilasciata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena ed avente n. 7041001 per un importo pari ad Euro 10.000,00 = (diecimila/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive per il Lotto n. 5;
- la garanzia rilasciata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena ed avente n. 7041101 per un importo pari ad Euro 7.650,00 = (settemilaseicentocinquante/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive per il Lotto n. 6;

k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto attuativo concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti in seguito all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;

l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;

m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con



firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

*Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate*

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

##### ARTICOLO 1

##### VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico che contiene anche l'Allegato "Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle convenzioni"), l'Allegato "B" (Offerta Economica del Fornitore), l'Allegato "C" (Corrispettivi), l'Allegato "D" (Condizioni Generali), l'Allegato "E" (Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione - Parte I), l'Allegato "F" (Flusso dati per le commissioni a carico del Fornitore), l'Allegato "G" (Chairimenti resi in fase di gara), l'Allegato "H" (Patto di Integrità).

##### ARTICOLO 2

##### ALTRE DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione, si intende per:
  - a) **Capitolato Tecnico**: il documento di cui all'Allegato "A";
  - b) **Offerta Economica**: il documento di cui all'Allegato "B";
  - c) **Condizioni Generali**: il documento di cui all'Allegato "D";
  - d) **Data di Attivazione della Fornitura**: la data effettiva di inizio erogazione del gas naturale;
  - e) **Fornitore**: l'impresa risultata aggiudicataria dei Lotti nn. 1, 4, 5 e 6 della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
  - f) **Lotto**: il territorio geografico delimitato dai confini delle seguenti Regioni:
    - Lotto 1: Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria;
    - Lotto 4: Toscana, Umbria, Marche;
    - Lotto 5: Lazio, Abruzzo, Molise;
    - Lotto 6: Campania, Puglia, Basilicata;in cui il Fornitore è tenuto ad eseguire le prestazioni oggetto della presente Convenzione;
  - g) **Quantitativo Massimo**: si intende il quantitativo massimo della fornitura di gas naturale e dei servizi connessi pari a:
    - 105.000.000 smc per il Lotto n. 1;
    - 55.000.000 smc per il Lotto n. 4;
    - 120.000.000 smc per il Lotto n. 5;
    - 60.000.000 smc per il Lotto n. 6;



ivi compresa la quota - pari al 40% - eventualmente acquistabile, dalle Amministrazioni Contraenti, a Prezzo Fisso;

**h) Organismo di Ispezione (a Ente Terzo):** il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 che effettua le verifiche ispettive.

**i) TIVG:** è l'Allegato A della deliberazione ARERA ARG/gas 64/09 e s.m.i. "Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e di gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG)".

2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

#### ARTICOLO 3

##### DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. La presente Convenzione è regolata:
  - a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
  - b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di Pubbliche Autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai richiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
4. La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della presente Convenzione e relativi allegati.

#### ARTICOLO 4

##### OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti della fornitura di gas naturale, a Prezzo Fisso o a Prezzo Variabile, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelle idonee al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "Information Technology".  
Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a fornire gas naturale ed i servizi connessi di cui al precedente comma, tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del Quantitativo Massimo del Lotto pari a: **105.000.000 smc per il Lotto n. 1, 55.000.000 smc per il Lotto n. 4, 120.000.000 smc per il Lotto n. 5 e 60.000.000 smc per il Lotto n. 6.**
2. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle



Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (d'ora innanzi anche "Sistema"), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali. Il Fornitore, pertanto, si impegna *l)* ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione di cui all'Allegato E; *l)* ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinatori di Fornitura e acquistare le forniture oggetto della presente Convenzione.

4. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole di cui all'Allegato E.
5. Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto Quantitativo Massimo complessivo del Lotto fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.
6. Qualora prima della scadenza del termine della durata della Convenzione, anche eventualmente prorogata, un lotto abbia esaurito il Quantitativo Massimo e gli incrementi previsti ai sensi del precedente comma, al fine di soddisfare le richieste di adesione alla presente Convenzione, Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della medesima, l'aumento delle prestazioni contrattuali di un quantitativo aggiuntivo (*plafond*) nel limite del 10% del Quantitativo Massimo del suddetto Lotto.
7. In caso di aggiudicazione di più lotti al medesimo Fornitore e qualora uno o più lotti vadano esauriti (6° quinto, 7° quinto e *plafond* inclusi), il Fornitore ha facoltà di aumentare ulteriormente il quantitativo del/dei lotto/i esaurito/i (di seguito "Lotto/i Beneficiario/i") utilizzando il/i *plafond* del/dei lotto/i non esaurito/i (di seguito "Lotto/i Cedente/i"), nel limite del 10% del/i predetto/i Lotto/i Cedente/i, a partire da quello che, alla data dell'esercizio di tale facoltà, presenta il rapporto più basso tra il quantitativo complessivo degli Ordinatori di Fornitura accettati ed il Quantitativo massimo del Lotto. La richiesta di attivazione del *plafond* aggiuntivo viene comunicata a mezzo PEC, a Consip S.p.A. ed autorizzata da quest'ultima.
8. Consip potrà apportare le modifiche di cui art. 106, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, nel pieno rispetto di tale previsione normativa.

#### ARTICOLO 5

##### DURATA

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di n. 12 (dodici) mesi a decorrere dal 7 marzo 2018 per i Lotti nn. 1, 4, 5 e 6; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori n. 3 (tre) mesi, previa comunicazione scritta di Consip S.p.A., nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il Quantitativo Massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nei limiti del Quantitativo Massimo stabilito.





Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il Quantitativo Massimo stabilito, anche eventualmente incrementato.

2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata di n. 12 (dodic) mesi a partire dalla data di Attivazione della Fornitura.
3. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, per i soli PdC/PdR per cui è stata acquistata la fornitura a Prezzo Variabile e che sono stati attivati:
  - a) tra la data di attivazione della Convenzione e la fine del primo trimestre 2018, la durata della fornitura sarà valida fino al 31 marzo 2019;
  - b) nel primo trimestre di ogni anno, la durata della fornitura sarà valida fino al 31 marzo dell'anno successivo.
4. Con riferimento al comma precedente, limitatamente ai PdC/PdR la cui Data di Attivazione è il 1° gennaio, è facoltà dell'Amministrazione Contraente richiedere al Fornitore una durata della fornitura di 12 mesi.

#### ARTICOLO 6

##### OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche a:
  - a) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo della Convenzione;
  - b) stipulare, in conformità con la normativa vigente, per proprio nome o per conto dell'Amministrazione e, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio di trasporto e distribuzione con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all'attivazione della fornitura;
  - c) garantire che le forniture di gas naturale siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento e nei relativi Allegati.
2. Il Fornitore si impegna ad erogare le forniture oggetto della Convenzione nei PdC/PdR che verranno indicati nell'Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e nei relativi Allegati. Il Fornitore si impegna, a comunicare ad ogni Amministrazione contraente, entro n. 3 (tre) mesi precedenti la scadenza dei Contratti di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del relativo Contratto di fornitura invitandola a verificare sul portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) la presenza di una nuova Convenzione per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi attiva.
3. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file - il cui formato verrà concordato tra le Parti -, contenente l'anagrafica completa di tutte le utenze attivate nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni Contraenti e l'indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L'anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie affinché l'attivazione abbia buon fine cioè, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell'Allegato 1 all'Ordinativo di Fornitura - "Elenco delle utenze".
4. Le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore ex art. 16, comma 1, dell'Allegato D -



Condizioni Generali, prendono atto che, in considerazione della natura dell'oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione.

5. A parziale deroga dell'articolo 15, comma 5, Allegato D - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/2016 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti.
6. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la "Qtà ordinata" presente nel "Riepilogo Economico" - valorizzata a Sistema dalle PA all'atto della generazione dell'Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell'Allegato 1 all'Ordinativo di Fornitura - "Elenco delle utenze". Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi annuali stimati dei PdC/PdR per i quali viene dettagliata la richiesta d'attivazione.
7. Il Fornitore s'impegna altresì, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, a fornire il gas naturale alle Amministrazioni che, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, attivano la Fornitura di gas naturale a Prezzo Fisso, fino al raggiungimento di un quantitativo massimo, non incrementabile, pari al 40% del Quantitativo Massimo del Lotto.
8. Il Fornitore, al raggiungimento del limite quantitativo (40%) di cui al precedente comma, è tenuto a non accettare Ordinativi di Fornitura nei quali sia richiesta la Fornitura a Prezzo Fisso. Il Fornitore comunica a Consip, con PEC, l'esaurimento della disponibilità della fornitura a Prezzo Fisso; sarà premura della stessa Consip rendere pubblica attraverso il sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) tale situazione.
9. Il Fornitore s'impegna a dare esplicita ed intelligibile evidenza della tipologia di fornitura, se a Prezzo Fisso o a Prezzo Variabile, all'interno del documento di fatturazione.
10. Il Fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di nuovi allacci, secondo le tempistiche e le modalità indicate all'art. 12 dell'Allegato A - Capitolato Tecnico.

#### ARTICOLO 7

##### ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell'Ordinativo di Fornitura.
2. Per l'esecuzione della fornitura di gas naturale oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare le forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura e, comunque, a svolgere le attività stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
3. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/nnò il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.



4. Con riferimento al singolo contratto attuativo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità delle forniture oggetto dell'Ordinativo di Fornitura. La verifica di conformità sarà svolta dalle Amministrazioni contraenti nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché di quanto previsto nelle Linee Guida dell'ANAC.

#### ARTICOLO 8

##### SERVIZI CONNESSI

1. Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara e nell'allegato "Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle convenzioni" al Capitolato Tecnico alla presente Convenzione, l'elaborazione di reports specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
2. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato da Consip mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "Information Technology", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o da Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza. In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l'altro:
  - le Amministrazioni Contraenti;
  - gli Ordinativi di Fornitura ricevuti suddivisi per Amministrazione Contraente completi di:
    - Data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
    - Data di Attivazione della Fornitura;
    - PdC/PdR;
    - Matricola contatore;
    - Categoria d'uso;
    - Indirizzo di fornitura;
    - Indirizzo di fatturazione;
    - Volume annuo stimato per ciascun PdC/PdR;
    - Importi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente;
  - dati relativi all'andamento economico-finanziario della Convenzione, tra i quali il rapporto tra l'importo delle fatture incassate e il totale fatturato, *unpaid ratio*, sia trimestrale che complessivo e distinto per tipologia di Amministrazione e Lotto.
3. Il Fornitore si impegna a fornire a Consip alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip. L'indicazione analitica dei dati che verranno richiesti dalla Consip, le modalità di invio, l'indirizzo di destinazione sono contenuti nel documento allegato al Capitolato Tecnico "Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle convenzioni".



## ARTICOLO 9

### CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture di gas naturale oggetto di ciascun Ordinato di Fornitura saranno calcolati secondo quanto indicato all'art. 7 del Capitolato Tecnico nonché sulla base di quanto indicato nell'Offerta Economica.
  2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla "Data di Attivazione della Fornitura".
  3. I predetti corrispettivi saranno fatturati con dettaglio mensile e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento delle prestazioni effettuate. Ciascuna fattura, contenente le informazioni di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
  4. Per le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, resta la possibilità di ricevere le fatture a mezzo posta all'indirizzo della stessa Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). Tali Amministrazioni si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.
  5. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, e, in particolare, del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente n. 000001073877, intestato al Fornitore presso Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Codice IBAN: IT62V0103021507000001073877. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
- Le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sul predetto conto sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata a Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.
6. In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall'art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali.
  7. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento relativa al contratto attuativo; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari al 20% del valore dell'Ordinativo di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore



entro il termine di cui all'articolo 3, comma 11, delle Condizioni Generali e il suddetto Organismo di diritto pubblico dovrà rilasciarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l'esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell'esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell'art. 1454 c.c., diffidare per iscritto il suddetto Organismo di diritto pubblico ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s'intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà del suddetto Organismo di diritto pubblico di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.

8. In caso di Ordinati effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l'adempimento del debito progressivo. A tal fine il Fornitore dovrà produrre adeguata documentazione al suddetto Organismo di diritto pubblico relativa al credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate e dei PdC/PdR ai quali le stesse si riferiscono. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
9. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell'oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamiento di fondi per l'adempimento del debito progressivo. A tal fine il Fornitore dovrà produrre adeguata documentazione all'Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate e dei PdC/PdR ai quali le stesse si riferiscono. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
10. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, nell'Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.
11. Con esclusivo riferimento alle utenze che hanno diritto al servizio di Fornitura di Ultima Istanza (FU) di cui al TIVG e all'art. 22 del D.Lgs. n. 164/2000, nel caso in cui l'Amministrazione si renda inadempiente nel pagamento del corrispettivo, ai sensi dell'art. 1454 c.c., è facoltà del Fornitore diffidare per iscritto l'Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni ovvero nel maggior termine e secondo le modalità previste dalla normativa speciale, decorsi inutilmente i quali il contratto s'intenderà risolto di diritto. Resta inteso che in nessun caso potrà essere sospesa l'erogazione della fornitura e che il Fornitore dovrà garantire l'effettivo passaggio (switching) delle utenze inadempienti dell'Amministrazione al nuovo esercente senza che si verifichi alcuna interruzione del servizio.
12. Il precedente comma trova applicazione anche per le utenze non aventi diritto al FU esclusivamente qualora intervengano ulteriori meccanismi regolatori, tali da garantire la continuità del servizio anche dopo l'interruzione della fornitura da parte del Fornitore.
13. In conformità all'art. 39 bis dell'Allegato A alla Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 64/09 e s.m.i., è facoltà del Fornitore, limitatamente ai



PdC/PdR delle Amministrazioni Ordinanti in precedenza forniti dall'esercente il Servizio di Default, per un periodo non superiore ai n. 3 (tre) mesi successivi dall'uscita degli stessi dal Servizio di Default, richiedere all'Amministrazione la comprova dell'avvenuto pagamento o dello stanziamento di fondi dedicati al pagamento, delle eventuali fatture oggetto di costituzione in mora. Resta inteso che il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione dell'Ordinativo di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento fondi per l'adempimento del debito pregresso. Resta, comunque, salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dall'Ordinativo di Fornitura in caso di sospensione.

14. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano ad effettuare il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto, per ogni smc fatturato, lo sconto S indicato dal Fornitore nell'Offerta Economica. Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all'ultimo mese contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3.

15. Alle Amministrazioni Contraenti che, in alternativa al precedente comma, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante addebito diretto *Sepa Direct Debit - SDD* verrà riconosciuto, per ogni smc fatturato, lo sconto S indicato dal Fornitore nell'Offerta Economica. Lo sconto verrà riconosciuto previa verifica del Fornitore dell'effettivo pagamento effettuato tramite SDD. Resta inteso che le suddette amministrazioni, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano ad attivare il servizio SDD e, entro la Data di Attivazione della Fornitura, espletteranno le necessarie attività presso il proprio istituto cassiere. Il Fornitore avrà facoltà di applicare il medesimo sconto anche nel caso l'Amministrazione contraente richieda l'applicazione dello sconto "S" ed attivi il servizio SDD successivamente alla Data di Attivazione delle Forniture.

16. A parziale deroga di quanto previsto nell'art. 9, comma 4 delle Condizioni Generali, per le Forniture a Prezzo Variabile, i corrispettivi verranno aggiornati sulla base di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.

17. Le Amministrazioni Contraenti, al fine di consentire la tempestiva e corretta conciliazione tra pagamenti ed incassi, sono tenute ad inviare al Fornitore, entro 5 (cinque) giorni dall'effettuazione del pagamento, l'elenco delle fatture saldate ed il corrispondente Codice Riferimento Operazione (CRO) di riferimento. Le suddette specifiche di riferimento dovranno essere inoltrate tramite un apposito modello in formato Excel inviato tramite mail, che saranno entrambi resi noti sul portale [www.acquistimretpa.it](http://www.acquistimretpa.it) all'attivazione della Convenzione, nella sezione ad essa dedicata.

18. Tutti gli atti di cessione del credito di cui al comma 10 dovranno contenere i riferimenti del contratto di fornitura e del/i PdC/PdR, così come definiti alle lettere t), u) art. 2 del Capitolato Tecnico, cui si riferisce l'atto.

#### ARTICOLO 10

##### PENALI

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 12 delle Condizioni Generali, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, oppure a grave ed accertata negligenza imputabile al Distributore Locale, rispetto alla Data di



Attivazione della Fornitura indicata nell'Ordinativo di Fornitura, per ciascun PdC/PdR non attivato, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari all'1 per mille del valore della fornitura e comunque fino alla concorrenza della misura massima pari al 10% del valore della fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Il valore della fornitura verrà calcolato moltiplicando il quantitativo stimato del/del singolo/i PdC/PdR per i quali si è verificato il ritardo dell'attivazione della fornitura, per 50 Eurocent/smc.

2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al Capitolato Tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate all'articolo 11 del Capitolato Tecnico e all'articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che:
  - su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura, al netto del servizio di distribuzione, imposte, addizionali ed eventuali oneri come previsti dalla normativa vigente (c.d. *oneri passanti*), per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
  - su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura, al netto del servizio di distribuzione, imposte, addizionali ed eventuali oneri come previsti dalla normativa vigente (c.d. *oneri passanti*), per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
  - su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura, al netto del servizio di distribuzione, imposte, addizionali ed eventuali oneri come previsti dalla normativa vigente (c.d. *oneri passanti*), per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
4. Per ogni mancato o parziale invio, non imputabile a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore caso fortuito, dei documenti di reportistica che si protraggono per oltre 10 (dieci) giorni lavorativi rispetto ai termini di consegna stabiliti nella Convenzione, con riferimento alla trasmissione della reportistica indicata nel precedente articolo 8 e nell'allegato al Capitolato Tecnico "Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle convenzioni", il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a Euro 1.500,00, fatto salvo il risarcimento del



maggior danno subito.

5. In caso di ritardo che si protragga per oltre cinque giorni solari rispetto al termine di cui al seguente articolo 15 o di difformità rispetto alle modalità di trasmissione degli elementi di rendicontazione inseriti nei reports specifici fissate da Consip S.p.A. o di errata compilazione dei reports specifici di cui all'Allegato "F" e ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 15, il Fornitore è tenuto a corrispondere una penale pari a 3.000 euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

#### ARTICOLO 11

##### GARANZIA

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato:
  - Per il Lotto n. 1, garanzia definitiva rilasciata in data 06/02/2018 dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. avente n. 7040401 per un importo di Euro 1.457.500,00 = (unmilionequattrocentocinquantesemilacinquecento/00);
  - Per il Lotto n. 4, garanzia definitiva rilasciata in data 06/02/2018 dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. avente n. 7040501 per un importo di Euro 766.500,00 = (settecentosessantaseimilacinquecento/00);
  - Per il Lotto n. 5, garanzia definitiva rilasciata in data 06/02/2018 dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. avente n. 7040601 per un importo di Euro 1.671.000,00 = (unmilionesettecentosettantunomila/00);
  - Per il Lotto n. 6, garanzia definitiva rilasciata in data 06/02/2018 dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. avente n. 7040701 per un importo di Euro 852.500,00 = (ottocentocinquantaquemilacinquecento/00);in favore di Consip S.p.A. e delle Amministrazioni Contraenti.
2. Essa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A. La detta garanzia è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione dei singoli contratti attuativi.
3. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nell'articolo 12 delle Condizioni Generali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.
4. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì:
  - l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione della Convenzione e del contratto attuativo disposta in danno dell'esecutore;





- il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione del contratto attuativo.
5. La garanzia opera nei confronti della Consip S.p.A. a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordinatori di Fornitura.
  6. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.
  7. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A., pena la risoluzione della Convenzione e dei singoli contratti attuativi.
  8. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.
  9. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, ai sensi del medesimo art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante e alla Consip S.p.A., da parte del Fornitore, dei certificati di verifica di conformità di cui all'articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016.
  10. Il Fornitore potrà, altresì, produrre, in aggiunta o in alternativa a quanto sopra, un prospetto contenente l'elenco delle Amministrazioni Contraenti con l'ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l'assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consumate.
  11. Lo svincolo avverrà periodicamente con cadenza trimestrale a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinatorio di Fornitura, della documentazione di cui sopra.
  12. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A.
  13. A garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato:
    - per il Lotto n. 1, cauzione rilasciata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. in data 06/02/2018 e avente n. 7040801 per un importo pari ad Euro 11.950,00 =



- (undici milianovecentocinquanta/00);  
per il Lotto n. 4, cauzione rilasciata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. in data 06/02/2018 e avente n. 7040901 per un importo pari ad Euro 9.100,00 = (novemilacento/00);
- ... per il Lotto n. 5, cauzione rilasciata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. in data 06/02/2018 e avente n. 7041001 per un importo pari ad Euro 10.000,00 = (diecimila/00);
- per il Lotto n. 6, cauzione rilasciata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. in data 06/02/2018 e avente n. 7041101 per un importo pari ad Euro 7.650,00 = (settemilaseicentocinquanta/00).

Ferma restando l'operatività della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell'obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.

#### **ARTICOLO 12**

##### **RISOLUZIONE**

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, costituisce ulteriore causa di risoluzione il mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione e nei suoi allegati.
2. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte di Consip S.p.A. o delle amministrazioni contraenti, di segnalazione all'**Autorità Nazionale anticorruzione** nonché potranno essere valutati come gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità del Fornitore ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **ARTICOLO 13**

##### **SUBAPPALTO**

1. Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

#### **ARTICOLO 14**

##### **RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

#### **ARTICOLO 15**

##### **COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012**

1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012



attuativo di quanto disposto dall'articolo 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari a 0,06 Eurocent per ciascun smc fatturato (0,06 Eurocent/smc) con riferimento agli acquisti effettuati, tramite la presente Convenzione, dalle Pubbliche Amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.

La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.

2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell'anno solare e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 10 in caso di ritardo, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, con l'indicazione del fatturato, al netto dell'IVA, conseguito nel semestre di riferimento, al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *reports* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "F" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato "F".

3. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 15 giorni solari dal termine del mese in cui sono state emesse le fatture e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 10 in caso di ritardo, una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture emesse nel mese di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Si evidenzia che esclusivamente per la dichiarazione riferita al mese di luglio il surrichiamato termine è fissato in 35 giorni solari dal termine del mese.

Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *reports* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "F" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel mese di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato "F".

Si evidenzia che le dichiarazioni attestanti gli importi di fatturato, unitamente ai *reports* specifici relativi sia al semestre che al mese di riferimento dovranno pervenire anche in caso di fatturato pari a zero.

4. Consip S.p.A., decorsi novanta giorni solari dal termine di ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione. In caso di mancato rispetto del termine per la presentazione della dichiarazione medesima, la Consip S.p.A., unitamente all'applicazione delle penali di cui oltre, emetterà la fattura in un termine inferiore rispetto ai surrichiamati 90 giorni solari.

5. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla Consip S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto



corrente dedicato presso la Banca Intesa San Paolo avente IBAN n. IT380030903240100000005558.

6. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse dalle Amministrazioni Contraenti, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i..
  7. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
  8. Consip S.p.A. procederà ad informare rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.
  9. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 5.
  10. Consip S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati - controlli a campione al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente comma 2 coinvolgendo, se del caso, le Amministrazioni Contraenti.
- Consip S.p.A. si riserva di richiedere al Fornitore, a comprova di quanto dichiarato, di produrre, entro il termine di 30 giorni solari, un'autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 sul fatturato realizzato nell'ambito del semestre di riferimento, rilasciata dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione). Nel caso in cui tale autodichiarazione non confermasse quanto presente nella dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, si procederà alla valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016. La Consip S.p.A. avrà comunque la facoltà di eseguire ulteriori verifiche e di chiedere al Fornitore ogni necessaria ulteriore documentazione relativa al suddetto fatturato.
- Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
- in caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento della commissione di cui al precedente comma 5 del presente articolo, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dalla Consip S.p.A., per porre fine all'inadempimento, la Consip S.p.A. ha la facoltà di considerare risolta di diritto la Convenzione e di ritenere definitivamente la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno;
  - la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la riscontrata falsità della dichiarazione di cui al precedente comma 2 potrà comportare la risoluzione della Convenzione/Contratto e la conseguente valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 informando tempestivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.



**ARTICOLO 16**  
**CLAUSOLA FINALE**

1. La presente Convenzione ed i suoi allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli contratti attuativi (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

Roma, lì 7 marzo 2018

**CONSIP S.p.A.**  
**Ing. Cristiano Cammisa**  
C.F.: CNNCST63B16H501V

Certificatore: Poste Italiane EU Qualified Certified CA  
Validità: dal 05.07.2017 al 04.07.2020

**ESTRA ENERGIE S.r.l.**  
**Dott. Nicola Maschillo**  
C.F.: MSCNCL68B17Z112M

Certificatore: Aruba PEC S.p.A.  
Validità: dal 26/05/2017 al 25/05/2020

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:  
Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Attivazione della fornitura); Articolo 8 (Servizi connessi); Articolo 9 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 10 (Penali); Articolo 11 (Garanzia); Articolo 12 (Risoluzione); Articolo 15 (Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012); Articolo 16 (Clausola finale);
- con riferimento alle Condizioni Generali, allegata alla presente Convenzione:  
Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive e di conformità); Articolo



9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 15 (Recesso); Articolo 16 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 17 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 18 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 19 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 20 (Foro competente); Articolo 21 (Trattamento dei dati personali); Articolo 22 (Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 – Piano triennale di prevenzione della corruzione); Articolo 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari).

Roma, lì 7 marzo 2018

**ESTRA ENERGIE S.r.l.**

**Dott. Nicola Moschillo**

C.F.: MSCNCL68B17Z112M

Certificatore: Aruba PEC S.p.A.

Validità: dal 26/05/2017 al 25/05/2020

ALLEGATO B



consip

ALLEGATO D  
CONDIZIONI GENERALI



- q) **Certificato di verifica di conformità:** attestazione di esecuzione a regola d'arte delle prestazioni, volta a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità viene rilasciato dalle Amministrazioni contraenti al Fornitore secondo le modalità previste dall'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 7 delle presenti Condizioni Generali.

## ARTICOLO 2

### NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

1. Fermo restando quanto previsto nella Convenzione, quest'ultima ed i singoli contratti attuativi della medesima sono regolati in via gradata:
  - a) dalla Convenzione e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le presenti "Condizioni Generali" che costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione;
  - b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
  - c) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
  - d) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni Contraenti, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto e della Convenzione;
  - e) dalle norme in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti;
  - f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
  - g) dal Codice Etico della Consip S.p.A.;
  - h) dal patto di integrità.
2. Le clausole della Convenzione e dei contratti attuativi della medesima sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

## ARTICOLO 3

### UTILIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE E MODALITÀ DI CONCLUSIONE

1. La Convenzione è efficace e può essere utilizzata dalle Amministrazioni o dagli Enti a partire dalla data di attivazione indicata dall'articolo 5, comma 1, della Convenzione.
2. Nell'Ordinativo di Fornitura, le Amministrazioni Contraenti saranno tenute ad indicare l'avvenuta registrazione o meno alla "Piattaforma dei crediti commerciali" di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012 e s.m.i. in conformità a quanto previsto dai Decreti stessi.





richiesta, nell'ambito dell'oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione della Convenzione da parte dei soggetti sopra indicati nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività, effettuare le forniture e prestare i servizi solo a seguito della ricezione degli Ordinali di Fornitura, compilati ed inviati entro i termini ed in conformità alle condizioni sopra indicate.

11. I singoli contratti attuativi della Convenzione si concludono il quarto giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del Fornitore degli Ordinali di Fornitura inviati dalle medesime Amministrazioni Contraenti. Spirato il predetto termine, l'Ordinativo di Fornitura è irrevocabile per le Parti e, per l'effetto, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta. Qualora il Fornitore non abbia autorizzato Consip S.p.A. alla pubblicazione delle generalità e del codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente/i dedicato/i, il Fornitore medesimo sarà tenuto a comunicare, entro e non oltre due giorni dalla conclusione del singolo contratto attuativo della Convenzione i surrichiamati dati alle Amministrazioni ordinanti.
12. Il Fornitore prende atto, rinunciando ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di revocare l'Ordinativo di Fornitura, avvalendosi esclusivamente del Sistema, da esercitarsi entro un giorno lavorativo dall'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.
13. Qualora venga richiesto da Consip S.p.A., il Fornitore, entro un giorno lavorativo dalla richiesta, ha l'obbligo di dare riscontro alla medesima Consip S.p.A., anche per via telematica, di ciascun Ordinativo di Fornitura divenuto irrevocabile.
14. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell'emissione del singolo Ordinativo di Fornitura: *i)* alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; *ii)* alla nomina del Direttore dell'esecuzione, laddove le relative funzioni non siano svolte dal Responsabile del procedimento nel rispetto degli artt. 101, 102 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; *iii)* ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010, alla indicazione sul medesimo Ordinativo di Fornitura del CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello della Convenzione e da esse richiesto nonché del CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3.
15. Le Amministrazioni Contraenti procedono ad inviare a Consip S.p.A. il certificato di verifica di conformità di cui all'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. relativamente ai singoli contratti attuativi, anche ai fini dello svincolo della/e garanzia/e ex art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Resta salva la facoltà per Consip S.p.A. di svolgere verifiche ispettive e controlli sull'esecuzione delle singole prestazioni.

#### ARTICOLO 4

##### VALIDITÀ TEMPORALE DELLA CONVENZIONE

1. Fermo restando quanto previsto nella Convenzione, per durata della Convenzione si intende il termine entro cui le Amministrazioni Pubbliche possono inviare l'Ordinativo di fornitura relativo alla Convenzione medesima, Convenzione che comunque resta valida, efficace e



indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni Contraenti o dalla Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione;

- f) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni Contraenti ed alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinevoli di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
  - g) non opporre alla Consip S.p.A. e alle Amministrazioni Contraenti qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi connessi;
  - h) mallevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
  - i) ad adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui l'Amministrazione Contraente tratta informazioni classificate, con particolare riguardo alle specifiche misure previste dalla normativa in proposito vigente;
  - j) a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
6. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto della Convenzione, eventualmente da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni Contraenti, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle Amministrazioni Contraenti continueranno ad essere utilizzati dal personale delle Amministrazioni stesse e/o da terzi autorizzati.
- Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici delle Amministrazioni Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni Contraenti ed alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli contratti attuativi, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.



scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della Convenzione.
5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 105, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in caso di subappalto.

#### ARTICOLO 7

##### VERIFICHE ISPETTIVE E DI CONFORMITÀ

1. La Consip S.p.A. potrà effettuare apposite verifiche ispettive relativamente ai beni e servizi oggetto della presente Convenzione e dei singoli contratti attuativi della medesima, anche in ragione di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico; le predette verifiche ispettive potranno essere eseguite dalla Consip S.p.A. anche avvalendosi di Organismi di Ispezione (anche Ente terzo) accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 per tutta la durata della Convenzione e dei contratti attuativi. I costi delle verifiche ispettive saranno a totale carico del Fornitore nei limiti dei valori massimi, riferiti sia agli Ordinativi di Fornitura sia alla Convenzione, così come stabiliti nel Disciplinare di Gara.
2. Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, la Consip S.p.A., in conformità a quanto previsto al successivo articolo 14, si riserva di risolvere la Convenzione.
3. Il Fornitore si impegna ad effettuare, nei confronti dell'Organismo di Ispezione, i pagamenti dei costi per le verifiche ispettive. Su specifica richiesta della Consip S.p.A., il Fornitore ha l'obbligo di trasmettere alla Consip S.p.A. medesima la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dei corrispettivi dovuti all'Ente Terzo entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla relativa richiesta.
4. Il Fornitore si impegna, in particolare, ad effettuare il pagamento dell'importo indicato in fattura a favore dell'Ente Terzo nel termine massimo di 30 (trenta) giorni data fine mese di ricevimento della fattura, in conformità a quanto espressamente previsto nell'Allegato "A" - Capitolato tecnico.
5. Decorso tale periodo, senza alcun riscontro, l'Ente Terzo comunicherà alla Consip S.p.A. l'inadempimento del Fornitore chiedendo contestualmente il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore a tale titolo, oltre ad eventuali somme dovute ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002. Consip S.p.A., surrogandosi al Fornitore, effettuerà il pagamento, potendo rivalersi sulla garanzia prestata dal Fornitore per le verifiche ispettive.
6. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto della escussione effettuata dalla Consip S.p.A. per il pagamento delle somme dovute all'Ente Terzo, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A.. In caso di inadempimento, la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione.
7. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ad accertare la regolare esecuzione dei singoli contratti attuativi e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo qualitativo, tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali



Si evidenzia, altresì, che il CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello della Convenzione o il CUP (Codice Unico di Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, comunicato dalle Amministrazioni Contraenti sarà inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture e dovrà essere indicato dalle Amministrazioni Contraenti nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un R.T.I., gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità tutte disciplinate dal successivo comma 10 del presente articolo.

Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 10.000,00, l'Amministrazione Contraente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.

6. Rimane inteso che l'Amministrazione contraente prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

7. Le Amministrazioni contraenti opereranno sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto attuativo; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

8. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

9. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Amministrazioni Contraenti e alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nella Convenzione, in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

10. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della Convenzione un R.T.I., le singole imprese costituiranno il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell'Amministrazione Contraente, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione delle sole attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma 5 del presente articolo, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

11. Il R.T.I. avrà facoltà di scegliere se: i) il pagamento da parte delle Amministrazioni Contraenti



caso di applicazione dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment") - è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, alla Convenzione dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

#### **ARTICOLO 11**

##### **TRASPARENZA**

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della Convenzione;
  - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
  - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della Convenzione rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
  - d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma, per tutta la durata della Convenzione, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà di Consip S.p.A. di incamerare la garanzia prestata.
3. Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.

#### **ARTICOLO 12**

##### **PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI**

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nella Convenzione, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Consip S.p.A. e/o dalla singola Amministrazione Contraente, per quanto di rispettiva competenza: in quest'ultimo caso, gli eventuali inadempimenti dovranno essere comunicati per conoscenza alla Consip S.p.A..
2. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte della singola Amministrazione contraente, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nella Convenzione a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
3. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte di Consip S.p.A., il Fornitore dovrà



contratto di fornitura ovvero la Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti e/o alla Consip S.p.A..

5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali della Convenzione, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 21, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

#### **ARTICOLO 14 RISOLUZIONE**

1. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere la Convenzione e il singolo Contratto attuativo ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'impresa tramite pec, nei seguenti casi:
  - a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione della Convenzione in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
  - b) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione della presente Convenzione, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida A.N.A.C.;
  - c) la Convenzione non avrebbe dovuto essere aggiudicata al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
  - d) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula della Convenzione e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
  - e) mancata reintegrazione delle garanzie definitive eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip S.p.A.;
  - f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione e dei contratti attuativi, ai sensi dell'articolo 16 delle presenti Condizioni Generali;
  - g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 19 delle presenti Condizioni Generali;
  - h) nei casi di cui agli articoli 7 (Verifiche ispettive e di conformità), 9 (Importi dovuti e Fatturazione), 11 (Trasparenza), 13 (Riservatezza), 16 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), 17 (Prescrizioni relative al subappalto), 18 (Divieto di cessione del contratto), 22 (Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001) e 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse) del presente atto;
  - i) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 12, commi 5 e 6, delle presenti Condizioni Generali.



5. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni della Convenzione e/o dei singoli contratti attuativi, Consip e/o le Amministrazioni contraenti assegnano un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, Consip e/o le Amministrazioni contraenti potranno risolvere la Convenzione e/o i singoli Contratti attuativi, fermo restando il pagamento delle penali.
6. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione e/o dei singoli contratti attuativi che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dalla Consip e/o dall'Amministrazione Contraente, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la Consip e/o l'Amministrazione Contraente e/o hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto la Convenzione e/o il relativo contratto attuativo e di ritenere definitivamente la/e garanzia/e ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
7. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli contratti attuativi a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.
8. Nel caso di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
9. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i di fornitura, Consip S.p.A. e/o l'Amministrazione Contraente, avranno diritto, in caso di garanzia definitiva unica, di escutere la garanzia prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i contratto/i di fornitura risolto/i, oppure in caso di una garanzia per Consip e più garanzie per le varie Amministrazioni contraenti, ciascuna avrà diritto di escutere la propria. Ove l'escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R o via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di Consip S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.
10. La Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.



#### ARTICOLO 16

##### DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE, OVE APPLICABILE, POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha stipulato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati negli allegati del disciplinare di gara.
3. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2, la Convenzione ed ogni singolo contratto di fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della/e garanzia/e prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
4. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
5. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., la Consip S.p.A. si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità di Consip di incamerare la garanzia a copertura di quanto versato.

#### ARTICOLO 17

##### PRESCRIZIONI RELATIVE AL SUBAPPALTO

1. Resta inteso che qualora l'impresa si sia avvalsa in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.
2. L'Impresa si impegna a depositare presso la Consip, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; iii) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; iv) la dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, v) certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'esecuzione delle attività affidate.
3. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, la Consip S.p.A. procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.





12. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposta verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
13. L'Amministrazione Contraente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni degli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione contraente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.
14. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto, è onere del Fornitore svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.
15. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
16. In caso di inadempimento da parte dell'impresa agli obblighi di cui ai precedenti comma, la Consip e l'Amministrazione contraente possono risolvere la Convenzione e il Contratto attuativo, salvo il diritto al risarcimento del danno.
17. Solo nel caso in cui sia presente nel disciplinare di gara la clausola che vieta la partecipazione dei cd. RTI sovrabbondanti, la Consip non autorizzerà il subappalto nei casi in cui l'impresa subappaltatrice possieda singolarmente i requisiti economici e tecnici che le avrebbero consentito la partecipazione alla gara.
18. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Fornitore si obbliga a comunicare alla Consip ed all'Amministrazione contraente il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate.
19. Il Fornitore si impegna a comunicare alla Consip S.p.A., prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione della Convenzione; il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
20. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso in cui l'impresa intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione della Convenzione e devono essere depositati alla Consip prima o contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione.
21. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
22. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.



1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione della presente Convenzione e dell'esecuzione dei singoli Ordinali di Fornitura - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stessa e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. Consip S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione ed all'esecuzione della stessa nonché dei singoli contratti attuativi in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni Contraenti, per il controllo della spesa totale, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Le Amministrazioni Contraenti e qualsivoglia altro soggetto pubblico o privato aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, acconsentono espressamente al trattamento ed all'invio a Consip S.p.A. da parte del Fornitore e/o delle singole Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli contratti attuativi. Il fornitore acconsente, altresì, a che il nominativo dell'aggiudicatario ed il prezzo di aggiudicazione siano diffusi tramite i siti internet [www.consip.it](http://www.consip.it) e [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) e [www.mef.gov.it](http://www.mef.gov.it). Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012; art. 29 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet [www.consip.it](http://www.consip.it), sezione "Società Trasparente".
4. Con la sottoscrizione della Convenzione ed il perfezionamento dei contratti attuativi, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. In particolare si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
5. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza dei dati adeguato; si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali.
6. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.



identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

5. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
6. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. è tenuto a darne immediata comunicazione alla Consip e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
7. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
8. La Consip verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge.
9. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Consip, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
10. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.





ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA  
N. 130 DEL 07/05/2018

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante assunzione del seguente impegno contabile, regolarmente registrato ai sensi dell'art. 191, comma 1, del Dgs 26:

COMPETENZA 2018

DESCRIZIONE	MESI	IMPORTO presunto (IVA INCLUSA)	CAPITOLO
SCUOLA ELEMENTARE MENZA	5	€ 7.500,00	1367/4/U1030205006
SCUOLE MEDIE	5	€ .500,00	1367/4/U1030205006
ALTRI EDIFICI (n. 8 utenze)	5	€ 4.000,00	1387/2/U1030205006
		€ 5.000,00	1156/5/U1030205006

COMPETENZA 2019

DESCRIZIONE	MESI	IMPORTO presunto (IVA INCLUSA)	CAPITOLO
SCUOLA ELEMENTARE MENZA	7	€ 7.500,00	1367/4/U1030205006
SCUOLE MEDIE	7	€ .500,00	1367/4/U1030205006
ALTRI EDIFICI (n. 8 utenze)	7	€ 6.000,00	1387/2/U1030205006
		€ 7.000,00	1156/5/U1030205006

Altare, 07/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela Fortunato



Certificato di pubblicazione AL N. 130/2018

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito [www.comune.altare.sv.it](http://www.comune.altare.sv.it), come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi /affissa quindici gg consecutivi a far data dal 07/05/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta